



I FIRMATARI FIRMANO, I NON FIRMATARI NON POSSONO, MA FORSE VORREBBERO - TRANNE USB – E IL MINISTERO NON SA COSA FIRMA E, A VOLTE, NON RICORDA I CCNL ...

Cosa è accaduto sulle progressioni economiche anno 2024?

E' accaduto che CISL FP, CONFSAL UNSA, FLP, CONFINTESA FP in quanto aventi diritto alla contrattazione sindacale perché firmatari del CCNL 2022-2024, hanno sottoscritto con l'amministrazione civile dell'Interno l'accordo sulle progressioni economiche per l'anno 2024.

Quando sono uscite le graduatorie, USB è dovuta urgentemente intervenire per segnalare che “forse” per “un problema informatico” il sistema ha consentito di proporre domanda di progressione anche ai colleghi che avevano appena vinto la progressione verticale (passaggio di area) in deroga al titolo di studio.

Tutti abbiamo letto il bando e sappiamo anche un po' come funziona la scienza dell'informazione; sappiamo anche che nell'amministrazione gravita una moltitudine di precari informatici che non merita di essere il capro espiatorio.

A USB la questione è molto chiara:

le OO.SS firmatarie dell'accordo sulle progressioni economiche 2024 o erano tutte d'accordo nel far sottoscrivere l'accordo all'amministrazione, anche se in contrasto ai CCNL vigenti, oppure quelle che successivamente hanno scritto all'amministrazione (CISL FP e FLP) chiedendo la revisione della graduatoria, si sono fatte raggirare dalle altre (CONFSAL UNSA e CONFINTESA FP) -Ci si riferisce alla nota dell'Ufficio IV Relazioni Sindacali prot.n. Min.Int. Uffici Diretta Collaborazione - U.D.C. - Ufficio IV - Prot. Ingresso N.0017990 del 15/10/2025.

In tutto questo caos, l'amministrazione nella nota appena richiamata non fa cenno di richieste di revisione delle graduatorie da parte di FP CGIL e UIL PA.

Fatto sta, che con la nota del 29/09/2025 USB ha dovuto ricordare e spiegare l'art.14 del CCNL FC del 9/05/2022 e poi anche illustrare il contenuto del parere ARAN Id: 31043 del 07 Aprile 2023.

Il ministero nel nuovo decreto Min.Int. DCPAC Dir. Centr. Pol. Pers. Amm. Civ. - UFF. DECRETI - Decreto N.0002287 del 21/10/2025 di rettifica delle graduatorie è stato costretto a riportare quanto segue: «CONSIDERATO, inoltre, che in base agli accertamenti istruttori espletati in ordine al possesso del requisito previsto dall'art.14 del CCNL del Comparto Funzioni centrali 2019-2021 relativo alla partecipazione dei “lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica”, anche in linea con i pareri ARAN espressi in merito, sono stati erroneamente acquisiti al sistema telematico anche coloro i quali hanno usufruito del beneficio della progressione verticale nel 2025 senza avere maturato il richiesto requisito della permanenza nei tre anni nell'area di appartenenza».

Vi alleghiamo le note citate e il parere ARAN Id: 31043 del 07 Aprile 2023 in modo che possiate confrontarlo con la nota USB del 29/09/2025.

Roma, 26/10/2025

USB PI – Coordinamento Nazionale Ministero Interno

[Home](#) / [Orientamenti Applicativi](#)

/ Un lavoratore neo-assunto o transitato all'area superiore ...

Un lavoratore neo-assunto o transitato all'area superiore a seguito di progressione verticale può immediatamente partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale (c.d. PEO)?

Id: 31043

Precedente ID: CFC114

L'art. 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9/05/2022 disciplina le progressioni economiche all'interno delle aree (c.d. PEO). Tale articolo, al comma 2, lett. a), indica i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, ovvero:

1. Non aver beneficiato, negli ultimi tre anni, di alcuna progressione economica;
2. Assenza negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto laddove comminato per "negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati".

Con riguardo al punto 1), l'art. 14 in esame precisa, da un lato, che il termine di tre anni in sede di contrattazione integrativa può essere ridotto a due o ampliato a quattro; dall'altro, che ai fini della quantificazione del tempo trascorso tra due progressioni economiche si tiene conto delle date di decorrenza delle stesse.

Sotto tale ultimo profilo, va precisato che il requisito di cui al punto 1) rappresenta l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra l'inquadramento nell'area (mediante assunzione dall'esterno o a seguito di progressione verticale) ed il conseguimento della prima progressione economica ovvero, nell'ambito della medesima area, tra una progressione economica e la successiva. Ciò appare evidente dalla lettura complessiva della disposizione contrattuale in esame. Infatti, il comma 1 del citato art. 14 precisa quale sia la finalità dei differenziali stipendiali chiarendo che essi remunerano *"il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area"*. Ai fini del computo del suddetto periodo minimo tra una progressione economica e la successiva, nell'ambito della medesima area, si tiene conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.

[Condividi](#)[Stampa](#)[Invia](#)

Area/Comparto

Comparto funzioni centrali

Argomento

Classificazione Professionale

Progressioni Economiche

Data pubblicazione

07 Aprile 2023



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile
Ufficio II - Reclutamento, progressione e mobilità

Roma, data del protocollo

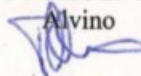
All'Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: Progressioni economiche 2024. Informativa alle Organizzazioni Sindacali.

Con riferimento alle procedure selettive di Area per l'attribuzione dei differenziali stipendiali riservate al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile si informa che, a seguito di verifiche d'Ufficio e anche in relazione ad alcune criticità relative alla graduatoria delle citate progressioni segnalate dalle Organizzazioni Sindacali CISL FP, FLP e USB Pubblico Impiego, è in corso la revisione della predetta graduatoria al fine di accertarne la corretta elaborazione.

Di tanto si prega di informare le Organizzazioni Sindacali.

IL DIRIGENTE

Alvino




**Al Capo Dipartimento per l'amministrazione generale,
per le Politiche del personale dell'amministrazione
civile e per le Risorse strumentali e finanziarie**

All'Ufficio IV – Relazioni Sindacali

OGGETTO: Gravi criticità graduatoria procedure selettive di area per l'attribuzione dei differenziali stipendiali – Anno 2024.

Gentile Prefetto,

in questi giorni, dopo una lunga attesa in relazione alla conclusione della graduatoria di cui all'oggetto, come organizzazione sindacale abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di colleghe e colleghi che hanno denunciato enorme malessere.

Di grave entità risulta il fatto che abbiano partecipato a tale procedura colleghe e colleghi che da poco hanno ottenuto il passaggio di Area ai sensi della progressione verticale in deroga al titolo di studio.

Infatti gli stessi lavoratori sono riusciti, vogliamo pensare per mero errore telematico, a trasmettere in piattaforma la loro candidatura ed anche a vincere la selezione dei differenziali stipendiali anno 2024.

De facto, hanno tolto l'opportunità di crescita economica a chi da 3/5 anni sperava nell'unico aumento del salario al netto di un vergognoso rinnovo contrattuale, che concretamente non ha visto aumentare il salario al netto dell'inflazione galoppante pari quasi al 14%.

Pertanto preme assolutamente rappresentare che l'art. 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9/05/2022 disciplina le progressioni economiche all'interno delle aree (c.d. PEO) oggi differenziali stipendiali.

Tale articolo, al comma 2, lett. a), indica i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, ovvero:

- 1) Non aver beneficiato, negli ultimi tre anni, di alcuna progressione economica;
- 2) Assenza negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto laddove comminato per "negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati".



Con riguardo al punto 1), l'art. 14 in esame precisa, da un lato, che il termine di tre anni in sede di contrattazione integrativa può essere ridotto a due o ampliato a quattro; dall'altro, che ai fini della quantificazione del tempo trascorso tra due progressioni economiche si tiene conto delle date di decorrenza delle stesse.

Sotto tale ultimo profilo, va precisato che il requisito di cui al punto 1) rappresenta l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra l'inquadramento nell'area (mediante assunzione dall'esterno o a seguito di progressione verticale) ed il conseguimento della prima progressione economica ovvero, nell'ambito della medesima area, tra una progressione economica e la successiva.

Ciò appare evidente dalla lettura complessiva della disposizione contrattuale in esame.

Infatti, il comma 1 del citato art. 14 precisa quale sia la finalità dei differenziali stipendiali chiarendo che essi remunerano *"il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area."* Ai fini del computo del suddetto periodo minimo tra una progressione economica e la successiva, nell'ambito della medesima area, si tiene conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.

È evidente che in questa situazione non ci si può limitare alla constatazione del problema, ma è necessario un intervento tempestivo e concreto.

Pertanto, chiediamo alla **S.V.** in un quadro di mutua assunzione di responsabilità l'immediata verifica nel rispetto del personale interessato e nelle more della stessa la sospensione dell'attuale graduatoria.

Ci aspettiamo risposte rapide e misure immediate, distinti saluti.

Roma, 29 settembre 2025

USB PI - Ministero Interno
Dott. Bruno STIRPARO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto ministeriale n. 866 del 16 aprile 2025 con il quale sono state indette le procedure selettive di area per l'attribuzione dei differenziali stipendiali riservate al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Funzioni centrali;

VISTO l'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022, recante la disciplina delle progressioni economiche per l'attribuzione dei "differenziali stipendiali" e le relative modalità e criteri di attuazione;

VISTO l'articolo 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Centrali per le annualità 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025;

VISTO l'Accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse attualmente disponibili del Fondo risorse decentrate di Amministrazione sottoscritto in data 19 dicembre 2024 con cui è stato determinato l'ammontare del Fondo delle risorse decentrate di Amministrazione per l'anno 2024 da destinare al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle Aree, il contingente dei dipendenti cui attribuire i differenziali stipendiali pari a 3.279 e i criteri per l'attribuzione degli stessi;

CONSIDERATO che dal menzionato contingente è detratto quello da riservare al personale che presta servizio negli uffici che hanno sede nella Provincia autonoma di Bolzano pari a 19 differenziali, in quanto le procedure per le progressioni economiche all'interno delle Aree rientrano nelle competenze del Commissario del Governo della Provincia di Bolzano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno - triennio 2022-2024, sottoscritto in data 11 ottobre 2023;

VISTA la circolare 3/RU/2025 del 16 aprile 2025, con la quale sono state date indicazioni circa le modalità di partecipazione e i termini di presentazione delle domande, demandando agli Uffici, ove il personale presta servizio, la diffusione delle informazioni di cui trattasi mediante notifica della circolare stessa agli interessati;

ATTESO che per partecipare alle selezioni occorre accedere al sito Intranet <http://intrapersciv.interno.it> utilizzando la procedura informatica "Progressioni Economiche 2024" e inviare le domande esclusivamente in via telematica a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025 entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 15 maggio 2025;

RILEVATO che alcune unità di personale, per mero errore materiale, non hanno ricevuto da parte degli uffici di appartenenza la notifica di detta circolare entro il prescritto termine di scadenza così da non poter partecipare alla procedura;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile

VISTI i requisiti per l'ammissione alle procedure selettive per l'attribuzione dei differenziali stipendiali, le modalità e i termini per la partecipazione alla procedura di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del bando di selezione;

VISTO il decreto ministeriale n. 1102 del 21 maggio 2025, con il quale sono stati riaperti i termini dalle ore 12.00 del 28 maggio 2025 alle ore 12.00 del 30 maggio 2025 per consentire la partecipazione del personale che, per mero errore materiale, non ha ricevuto la notifica della circolare n. 3/RU/2025 da parte degli uffici di appartenenza entro il prescritto termine di scadenza e, quindi, non ha potuto presentare la domanda;

VISTA la circolare n. 4/RU/2025 del 21 maggio 2025 con la quale, in osservanza dei requisiti e criteri già previsti dal bando, è stata data notizia della riapertura dei termini di partecipazione alle ore 12.00 del 28 maggio 2025 alle ore 12.00 del 30 maggio 2025;

RILEVATO che sono state presentate n. 5.605 domande di partecipazione;

RILEVATO che le graduatorie delle procedure di selezione sono finalizzate all'esclusiva attribuzione dei differenziali stipendiali al personale avente diritto e non determinano una modifica della posizione nel ruolo del personale dell'Amministrazione civile;

VISTO il decreto ministeriale n. 1896 del 8 settembre 2025, con il quale è stata disposta l'esclusione dei candidati che mancano dei requisiti per partecipare alla procedura per gli sviluppi economici dell'anno 2024, ovvero hanno presentato domanda di partecipazione alle procedure di selezione di cui trattasi durante il periodo di riapertura dei termini in assenza del presupposto di cui al decreto ministeriale n. 866/2025;

VISTO il decreto ministeriale n. 2047 del 24 settembre 2025 di approvazione delle graduatorie delle procedure di selezione indette con decreto ministeriale n. 866 del 16 aprile 2025;

TENUTO CONTO che la Prefettura-UTG di Lecce, con nota in data 15 settembre 2025, ha comunicato che, per mero errore materiale, ai dipendenti Angela Paticchio, assistente informatico, e Tiziano Secondo Colazzo, funzionario amministrativo, ivi in servizio, non è stata notificata la Circolare 3/RU/2025 del 16 aprile 2025 avente ad oggetto le indicazioni circa le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di cui trattasi;

RITENUTO, pertanto, che i predetti dipendenti – esclusi con decreto ministeriale n. 1896 dell'8 settembre 2025 – avrebbero dovuto essere ammessi alla partecipazione alla presente procedura in sede di riapertura dei termini e, dunque, essere inclusi nella graduatoria dei partecipanti;

CONSIDERATO, inoltre, che in base agli accertamenti istruttori espletati in ordine al possesso del requisito previsto dall'art. 14 del CCNL del Comparto Funzioni centrali 2019-2021 relativo alla partecipazione dei *“lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica”*, anche in linea con i pareri ARAN espressi in merito, sono stati erroneamente acquisiti al sistema telematico anche coloro i quali hanno usufruito del beneficio della progressione verticale nel 2025 senza avere maturato il richiesto requisito della permanenza nei tre anni nell'area di appartenenza;

CONSIDERATO, infine, che a seguito di ulteriori accertamenti esperiti, anche sulla base delle richieste di riesame dei punteggi inoltrate da alcuni partecipanti alle procedure, è risultato necessario procedere ad una rideterminazione degli stessi a causa di un'erronea valutazione delle voci



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile

“esperienza professionale”, “titoli di studio”, “ulteriori titoli di studio” e attribuzione del punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% “per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni” secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del bando;

DECRETA

Art. 1

Modifica delle graduatorie

1. In applicazione di quanto esplicitato in premessa, le graduatorie di cui agli allegati A/1, A/2, A/3 al decreto ministeriale n. 2047 del 24 settembre 2025, formate sulla base del possesso dei requisiti e delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 866/2025, sono modificate come indicato negli allegati A/1, A/2, A/3 che sostituiscono i precedenti e che sono parte integrante del presente decreto.
2. La graduatoria relativa all'Area degli operatori, con un contingente pari a n. 163 unità, è riportata nell'allegato A/1, che è parte integrante del presente decreto.
3. La graduatoria relativa all'Area degli assistenti, con un contingente pari a n. 1.766 unità, è riportata nell'allegato A/2, che è parte integrante del presente decreto.
4. La graduatoria relativa all'Area dei funzionari, con un contingente pari a n. 1.331 unità, è riportata nell'allegato A/3, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Approvazione delle graduatorie dei vincitori

1. Sono approvate le graduatorie dei vincitori delle procedure di selezione per l'attribuzione dei differenziali stipendiali riservate al personale contrattualizzato non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile.
2. I vincitori delle procedure di selezione sono individuati sulla base dei contingenti indicati all'articolo 1, commi da 2 a 4, distinti nell'Area degli operatori, Area degli assistenti e Area dei funzionari.

Art. 3

Attribuzione dei differenziali stipendiali

1. Le graduatorie dei vincitori delle procedure di selezione di cui trattasi sono finalizzate all'esclusiva attribuzione differenziali stipendiali e non comportano alcuna modifica della posizione occupata da ciascun vincitore nel ruolo d'anzianità.
2. Ai vincitori delle procedure di selezione di cui all'articolo 2 è attribuito il differenziale stipendiale a decorrere dal 1° gennaio 2024 secondo gli importi previsti dalle disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale e nei siti internet e intranet del Ministero dell'interno.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei termini prescrizionali indicati dalla legge.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Iorio

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GERLANDO IORIO

In Data/On Date:

martedì 21 ottobre 2025 16:52:30